

L'antiriciclaggio vigila sui dividendi «a rate»

Vanno cumulati i versamenti effettuati anche oltre i 7 giorni

Ranieri Razzante

Il ministero dell'Economia risponde ai quesiti sulla disciplina antiriciclaggio posti dai commercialisti, categoria che più di tutte ha manifestato una serie di perplessità rispetto al decreto legislativo 231/07.

Vediamo i principali chiarimenti del ministero. Innanzitutto, il concetto di operazione frazionata. Per le prestazioni professionali è più difficile, rispetto a quelle finanziarie, prevedere i criteri di aggregazione, i quali restano, secondo il ministero, ancora quelli legati all'«oggettività della fattispecie». Se, infatti, dei pagamenti vengono frazionati in conseguenza dell'operazione (per esempio, i pagamenti rateali) nulla andrà registrato, anche qualora si superi la soglia di 5mila euro. Tale non si potrà considerare, secondo il ministero, un frazionamento che sembri eludere la norma, quale il pagamento dei dividendi societari fatto in più tranches a un medesimo socio, anche oltre i sette giorni. Invece, è evidente che la distribuzione a più soci, per somme singolarmente non eccedenti la soglia, non sarebbe cumulabile e vietata.

Non pare condivisibile, però, l'assoggettamento a registrazione dei pagamenti di imposte, dato che essi avvengono in adempimento di obblighi di legge.

Nulla di nuovo, invece, per i sindaci di società, che si vedono assoggettati agli obblighi antiricic-

claggio anche se sono revisori delle medesime. Ciò è coerente con la nuova formulazione degli obblighi di comunicazione per gli organi di governance societaria di cui all'articolo 52 del decreto 231/07, che ha inteso ampliare sia le fonti che i risultati del controllo. Tra questi, quelli sulle infrazioni alle norme sul contante, le quali per essere segnalate al ministero devono essere avvenute alla presenza del professionista e non desunte dall'esame della contabilità.

I giudizi arbitrali e le conciliazioni, al pari dei riti ordinari, non portano a segnalazioni di operazioni sospette laddove si apprendano informazioni su fatti di riciclaggio. Lo stesso vale per le consulenze tecniche di parte (Ctp) anche se queste (al contrario di arbitrati, conciliazioni e Ctu) vanno registrate e assoggettate ad adeguata verifica. Novità assoluta è quella di annoverare anche gli "amministratori di professione" delle società commerciali tra gli obbligati alle disposizioni, se sono commercialisti. Questa indicazione andrebbe meglio chiarita, perché oltre alla registrazione dell'incarico non si comprende cosa essi debbano riversare nell'archivio unico.

Tutte le dichiarazioni sono fuori dalla normativa, qualsiasi natura e destinazione abbiano (Iva, Ici eccetera). Allo stesso modo sono esonerati gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale, ma l'esenzione non si applica alla consulenza in materia di lavoro.

Secondo i commercialisti il ministero dell'Economia ha dato risposte «parziali e insufficienti. E in alcuni casi più severe di quello che ci aspettassimo», ammette Enricomaria Guerra, delegato del Consiglio nazionale dei commercialisti per l'antiriciclaggio.

Schedati i pagamenti con F24

■ Risposte ai quesiti inviati dal Cndcec al ministero dell'Economia

La distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore a 5mila euro, ma riferita a un unico dividendo societario, è da ritenersi operazione cumulabile, anche se effettuata oltre il termine di sette giorni. Discorso diverso va fatto per l'ipotesi di finanziamenti rateizzati (...), in cui è comunque impregiudicato il potere dell'amministrazione di verificare, in concreto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure sanzionatorie, in presenza di meccanismi predisposti in frode al dettato normativo. (...) Alla

luce di tale principio, i pagamenti degli F24 superiori ai 15mila euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista (...)

In merito all'esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e dagli obblighi di registrazione (...), il riferimento alla «mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi» va inteso estensivamente, ricomprendendo anche le altre dichiarazioni fiscali.

ORDINI-ASSOCIAZIONI

Consulenza già «libera» sul mercato

La consulenza professionale "libera" da eventuali vincoli di iscrizione a Ordini e Collegi alimenta i commenti di Albi e associazioni dopo la sentenza 15530 della Corte di cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

«Nulla di rivoluzionario» per i dottori commercialisti: «Un orientamento affermato da tempo. Dunque, non vi è alcun bisogno di rivendicare il riconoscimento pubblicistico per associazioni che svolgono attività rientranti nell'oggetto di una professione già regolamentata».

Per Roberto Falcone (Lapet) «ciò che invece stupisce è l'ottuso atteggiamento di chi, con tipico fare da signorotto medievale, continua a intentare liti già perse in partenza». «A questo punto - aggiunge Riccardo Alemanno (Int) -, il legislatore non deve introdurre surrettizie riserve». Per Arvedo Marinelli (Ancot) la sentenza «sia di stimolo al legislatore nella definizione della riforma delle professioni». Mentre, per l'Ancit, Luigi Pessina auspica «che la sentenza possa spingere il legislatore a riconoscere la consulenza tributaria».

«Finalmente la prova - conclude Giuseppe Lupoi, presidente del Colap - che molti degli Ordini professionali sono in realtà inutili in quanto non portatori di prestazioni professionali in esclusiva».